



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'art.11 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, come modificato dall'art. 18 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che approva il "Piano nazionale di edilizia abitativa".

Rep. Atti n. 9/ev del 12 marzo 2009
LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna Seduta del 12 marzo 2009

VISTO l'art.11 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, sia approvato un Piano nazionale di edilizia abitativa, al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana;

VISTO il comma 12 dello stesso art.11 del citato D.L. n.112/2008, che dispone che per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di edilizia abitativa è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti;

VISTO lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che contiene, in Allegato, il Piano nazionale di edilizia abitativa, in attuazione di quanto previsto dall'art. 11 del D.L. n.112/2008, predisposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e trasmesso con nota del 3 dicembre 2008 (prot. CSR 5132 P-2.17.4.13), con la quale è stata convocata una riunione tecnica,

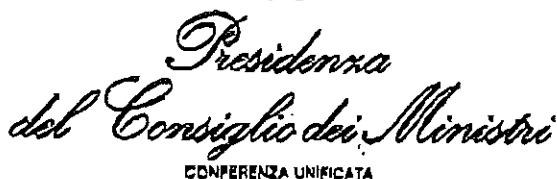
CONSIDERATO che, su richiesta delle regioni, la riunione tecnica convocata per il giorno 11 dicembre 2008 per discutere lo schema di provvedimento in esame è stata rinviata, in attesa dei necessari chiarimenti in merito alle competenze regionali e all'uso delle risorse disponibili (nota CSR 5189 P-2.17.4.13);

VISTO l'art.18 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, che sostituisce il precedente testo dell'art.11 del citato D.L. n.112/2008, apportandovi alcune modifiche e, in particolare, introducendo un comma 4-bis e prevedendo che il Piano nazionale di edilizia abitativa sia approvato sentita la Conferenza;

RITENUTO di dover convocare una nuova riunione istruttoria in data 30 gennaio 2009 con tutte le amministrazioni interessate, per acquisire il parere della Conferenza (prot. CSR 415 P-2.17.4.13 del 28 gennaio 2008);

VISTO il documento inviato dal coordinamento regionale competente in materia, in data 29 gennaio 2009, contenente le proposte di modifica all'Allegato al Piano nazionale di edilizia abitativa, nel quale si precisa che il parere favorevole sull'atto si fonda sul presupposto che intervenga un accordo politico tra lo Stato e le regioni finalizzato alla modifica del quadro normativo definito a seguito delle modifiche all'art.11 del D.L. n.112/2008 introdotta dall'art.18 del D.L. n.185/2008 (prot. CSR 431 P-2.17.4.13);





CONFERENZA UNIFICATA

VISTO il nuovo testo del Piano nazionale per l'edilizia abitativa, trasmesso a seguito di quanto concordato nella riunione tecnica del 30 gennaio 2009, dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in data 3 febbraio (prot. 521 P-2.17.4.13), che apporta all'Allegato le modifiche concordate nel corso della riunione tecnica e che sottolinea che, con riferimento all'art.3, comma 1, dello schema, nella parte in cui prevede l'acquisizione dell'intesa della Conferenza per la ripartizione delle risorse non vi è, allo stato, l'assenso tecnico tra le amministrazioni statali competenti, pur ribadendosi la disponibilità ad integrare i criteri per la selezione dei programmi e per la concreta attuazione del Piano;

CONSIDERATI gli esiti della Seduta del 26 febbraio 2009, nel corso della quale le regioni hanno consegnato un documento contenente una proposta di intesa in materia di interventi relativi all'edilizia residenziale pubblica, preliminare all'approvazione del Piano nazionale:

VISTO l'Accordo tra il Governo e le Regioni siglato in data 5 marzo 2009, con il quale le parti definiscono le linee comuni in materia di interventi relativi all'edilizia residenziale pubblica, che riporta quanto previsto nella proposta di Intesa sopra citata;

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni, l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM hanno espresso parere favorevole al provvedimento in esame

al sensi dell'art.11 del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 8 agosto 2008
come modificato dall'art. 18 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni,





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

legge 26 gennaio 2008, n.2, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che
approva il "Piano nazionale di edilizia abitativa".

Il Segretario
Cons. Emanuela Siniscalchi

E. Siniscalchi



Il Presidente
On.le Raffaele Fitto



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Servizio IV: Attività produttive e Infrastrutture
Codice sito 4.13/2008/18

Presidenza del Consiglio dei Ministri
CSR 0001220 P-2.17.4.13
del 12/03/2009



Al Ministero dell'economia e delle
finanze

- Gabinetto
- Ufficio legislativo
- Dipartimento RGS

ROMA

Al Dipartimento per i rapporti con le Regioni

- Gabinetto
- Ufficio legislativo

ROMA

Al Presidente della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome

C/o CINSEDO

ROMA

Al Presidenti delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano

LORO SEDI

Al Presidente della Regione Umbria

Capofila per materia

PERUGIA



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Al Presidente dell'ANCI

Al Presidente dell'UPI

Al Presidente dell'UNCEM
LORO SEDI

Alla Conferenza Stato-Città
ROMA

e, p.c.

Al Ministero delle Infrastrutture e
dei trasporti

- Gabinetto
 - Ufficio Legislativo
- ROMA

OGGETTO: Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art.11 del D.L. 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, e come modificato dall'art.18 del D.L. 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 n.133, relativo al "Piano nazionale di edilizia abitativa".

Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso il nuovo schema di decreto indicato in oggetto (All1).

Il Segretario della Conferenza
(Cons. Emenegilda Siniscalchi)

E. Siniscalchi

"Piano nazionale di edilizia abitativa"

Art. 1

(Linee d'intervento)

1. Il piano è articolato in sei "linee di intervento", di seguito indicate:

a) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale ovvero promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi, con la partecipazione di soggetti pubblici e/o privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa in locazione;

b) incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica con risorse dello Stato, delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e di altri enti pubblici, comprese quelle derivanti anche dall'alienazione, ai sensi e nel rispetto delle normative regionali ove esistenti, ovvero statali vigenti, di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo;

c) promozione finanziaria anche ad iniziativa di privati, di interventi ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) agevolazioni a cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, eventualmente prevedendo agevolazioni amministrative nonché termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

e) programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale;

f) interventi di competenza degli ex IACP comunque denominati o dei comuni, già ricompresi nel Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, approvato con D.M. del Ministro delle Infrastrutture del 28 dicembre 2007, regolarmente inoltrati al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, caratterizzati da immediata fattibilità, ubicati nei comuni ove la domanda di alloggi sociali risultante dalle graduatorie è più alta. L'immediata fattibilità degli interventi è accertata dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti sulla scorta della comunicazione che, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui il presente Piano costituisce allegato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano effettuano per documentare lo stato delle procedure tecnico-amministrative di realizzazione di ogni singola opera.

Art. 2.

(Dotazione finanziaria)

1. In fase di prima attuazione la dotazione finanziaria del Fondo nazionale di edilizia abitativa è costituita dalle risorse di cui al comma 12 dell'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al comma 12, ultimo capoverso, dell'art. 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, sono utilizzate:

- a) sino all'importo massimo di 150 milioni di euro per gli interventi di cui al successivo articolo 11;
- b) una quota non superiore di 200 milioni di euro per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f);
- c) nei limiti delle residue risorse per concedere contributi per il finanziamento di ciascuna linea d'intervento come indicato nel seguente articolo 3.

Art. 3

(Articolazione delle risorse)

1. Le risorse di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del presente decreto sono ripartite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce allegato, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei coefficienti stabiliti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2003, e destinato:

- a) al finanziamento delle linee di intervento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b), c) e d);
- b) alla promozione di programmi integrati di edilizia residenziale anche sociale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e).

Art. 4

(Accordi di programma e Infrastrutture strategiche)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni ed i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.

2. Gli accordi di programma di cui al comma 1 sono elaborati in modo coerente con la programmazione regionale relativa alle politiche abitative e allo sviluppo del territorio ed approvati, ai sensi del comma 4 dell'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Gli interventi di cui al comma 1 del presente articolo sono attuati anche ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. In alternativa alle previsioni di cui al comma 1, gli interventi sono attuati con le modalità di approvazione di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Art. 5

(Parametri di finanziamento)

1. Ciascuna tipologia d'intervento ricadente nelle linee d'intervento di cui all'articolo 1, lettere da b) ad f), è oggetto di contributo statale.

2. In relazione a ciascun intervento l'onere a carico dello Stato non può essere superiore al 30% del costo di realizzazione, acquisizione o recupero degli alloggi che saranno offerti in locazione a canone sostenibile, anche trasformabile in riscatto, alle categorie individuate ai sensi del comma 2 dell'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per gli alloggi locati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 6, per una durata non superiore a 25 anni, l'onere a carico dello Stato non può essere superiore al 50% del predetto costo. Nel caso invece di alloggi di edilizia residenziale pubblica a canone sociale l'onere a carico dello Stato può essere pari al costo di realizzazione.

3. Per la realizzazione ed il recupero degli alloggi in attuazione del presente Piano si applica quanto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 e s.m.i. relativo al rendimento energetico nell'edilizia.

Art. 6

(Canone di locazione)

1. Gli alloggi realizzati o recuperati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e oggetto del finanziamento statale andranno locati per una durata non inferiore a 25 anni ai sensi dell'articolo 2, comma 285, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ad un canone non superiore a quello di cui all'art. 2, comma 3, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, delle politiche per la famiglia, e per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella G.U. del 24 giugno 2008, n. 146.

2. Nel caso di alloggi in locazione con patto di promessa di vendita, la durata della locazione può essere inferiore a quella indicata al comma 1, ma comunque non inferiore ai 10 anni, e il canone di locazione dovrà essere determinato ai sensi del precedente comma 1.

Art. 7

(Vendita degli alloggi)

1. Al termine del periodo di locazione a canone agevolato di cui all'art. 6, gli alloggi potranno essere alienati secondo le seguenti modalità, nell'ordine di seguito indicato:

- a) offerta in prelazione agli inquilini, in forma collettiva, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutata su, base annua, del 1,3 per cento oltre l'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilità e il momento dell'offerta, nel caso in cui non si sia proceduto alla messa in mora degli inquilini;
- b) offerta in prelazione agli inquilini, in forma individuale, ad un prezzo massimo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutata, su base annua, del 2 per cento oltre l'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilità e il momento dell'offerta, nel caso in cui non si sia proceduto a messa in mora degli inquilini;
- c) cessione degli alloggi sul mercato, con offerta in prelazione agli inquilini;
- d) offerta al comune ed agli ex IACP comunque denominati ad un prezzo pari al costo iniziale dell'abitazione rivalutata dell'inflazione reale registrata tra la data di rilascio del certificato di agibilità e il momento dell'offerta.

Art. 8 (Procedure attuative)

1. Per partecipare al piano, le regioni d'intesa con gli enti locali interessati propongono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un programma coordinato con riferimento alle linee di intervento di cui all'art. 1 lettere da b) ad e), volti a incrementare, in risposta alle diverse tipologie di fabbisogno abitativo, il patrimonio di edilizia residenziale, anche sociale, per le categorie sociali di cui all'art. 11, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il proponente, attraverso procedure di evidenza pubblica, promuove e valuta, ai fini dell'ammissibilità, le proposte di intervento candidate all'inserimento nel programma di edilizia abitativa che pervengono dai soggetti pubblici, dagli ex IACP comunque denominati, e dai privati interessati.
3. Qualora, ai fini del coordinamento delle azioni previste nelle proposte di intervento, sia necessaria la contestuale definizione o variazione di più atti di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione territoriale di competenza di amministrazioni diverse, il proponente promuove apposita conferenza di servizi, cui partecipano tutti i soggetti interessati al rilascio di atti diassenso comunque denominati. Il proponente richiede al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che la conferenza di servizi sia convocata ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 9 (Linee di indirizzo per la selezione degli interventi)

1. La selezione degli interventi, oggetto degli accordi e delle modalità di cui all'articolo 4, è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri di carattere generale:

- a) soddisfacimento del fabbisogno abitativo riferito ai soggetti di cui all'art. 11, comma 2 e comma 3, lett. d), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- b) apporto di risorse aggiuntive con particolare riferimento a quelle di provenienza privata;
- c) incidenza del numero di alloggi a canone sociale e sostenibile in rapporto al totale degli alloggi;
- d) sostenibilità urbanistica e rapida cantierabilità;
- e) perseguimento di livelli elevati di efficienza energetica e sostenibilità ambientale secondo le migliori tecnologie disponibili;
- f) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale o degli oneri di costruzione di pertinenza comunale.

2. I programmi di intervento di cui al comma 1 dell'articolo 8 devono pervenire al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 10 (Poteri sostitutivi)

1. In caso di ritardi nell'attuazione dei programmi di interventi, con riferimento ai tempi di realizzazione e alle modalità attuative previste, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti esercita poteri sostitutivi, previa diffida, con le modalità che saranno definite con apposito decreto ministeriale anche attraverso la nomina di apposito commissario ai sensi dell'art. 20 del decreto legge del 28 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 11 (Sistema integrato di fondi immobiliari)

1. E' avviata la procedura per la definizione delle modalità di partecipazione, attraverso l'utilizzo fino ad un massimo di 150 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 12 dell'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad uno o più fondi immobiliari chiusi ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i., le cui quote possano essere sottoscritte esclusivamente da investitori istituzionali di lungo termine.

2. I fondi immobiliari di cui al comma 1 dovranno essere dedicati allo sviluppo di una rete di fondi o altri strumenti finanziari che contribuiscano a incrementare la dotazione di alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture di concerto con i Ministri della solidarietà sociale, dello sviluppo per la famiglia, e per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2008, n. 146.

3. Il Ministro delle Infrastrutture e trasporti entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto istituisce, presso il proprio Ministero, un gruppo di lavoro, cui partecipano rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero dell'economia e delle finanze e pari numero di rappresentanti indicati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché esperti nominati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

4. Il gruppo di lavoro entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui il presente Piano costituisce allegato, indica i requisiti che i regolamenti dei fondi di cui al comma 1 devono possedere, sulla base dei seguenti criteri:

- a) dimensione obiettivo pari a 3 miliardi di euro e ammontare minimo di 1 miliardo di euro;
- b) durata non inferiore a 25 anni;
- c) rendimento obiettivo in linea con quello di strumenti finanziari comparabili presenti sul mercato;
- d) adeguata diversificazione territoriale degli investimenti;
- e) composizione degli organi del Fondo tale da assicurare un'adeguata rappresentatività agli investitori;
- f) criteri di partecipazione agli investitori locali, acquisendo partecipazioni di minoranza fino a un limite massimo del 40%, sulla base fra gli altri dei seguenti elementi:

- f.1) strategia di investimento;
- f.2) rendimento obiettivo in linea con quello di strumenti finanziari comparabili presenti sul mercato;
- f.3) sostenibilità economico-finanziaria del piano di attività o previsione di adeguati presidi in tal senso;
- f.4) fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in termini di onorabilità e professionalità, esperienza dei promotori e delle società di gestione locali;
- f.5) modalità di diversificazione e mitigazione dei rischi;
- f.6) dimensione significativa degli interventi;
- f.7) durata e modalità di dismissione a scadenza della partecipazione detenuta dal fondo nazionale;
- f.8) regole di governo che consentano al fondo nazionale un'efficace monitoraggio e partecipazione alle procedure d'investimento;
- f.9) un'efficace strategia di risposta al bisogno abitativo locale attraverso la realizzazione di interventi sostenibili dal punto di vista economico, sociale, ambientale ed energetico;
- f.10) l'integrazione con le politiche pubbliche locali, evidenziata dal coordinamento con programmi regionali e comunali per l'edilizia sociale (piani casa regionali e comunali), programmi di riqualificazione o trasformazione urbana, realizzazione di infrastrutture locali strategiche per il territorio, nonché piani di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai sensi dell'articolo 11, comma 10, e dell'articolo 13 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- f.11) l'eventuale apporto di contributi pubblici o privati, ad esempio attivati a amministrazioni locali, dallo Stato o dall'Unione Europea compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 Luglio 2006 sui fondi strutturali e quelli in cui può intervenire il Fondo Europeo per gli Investimenti;
- f.12) l'eventuale coinvolgimento di più comunità locali;
- f.13) un processo di investimento che minimizzi i rischi di ritardata realizzazione degli interventi immobiliari, anche con riferimento al loro percorso economico, tecnico e amministrativo di attuazione;

- g) previsione della possibilità di investire fino ad un massimo del 10% del proprio ammontare sottoscritto in iniziative locali anche in deroga al limite massimo del 40% sopra indicato, nel rispetto degli altri criteri indicati ed in particolare del rendimento obiettivo del fondo.

5. Qualora per gli interventi locali realizzati ai sensi dell'articolo 4 si intenda proporre la partecipazione all'investimento di uno o più Fondi di cui al comma 1 del presente articolo, i medesimi sono invitati a partecipare alla negoziazione ed alla eventuale sottoscrizione dell'Accordo di programma.

6. L'investimento in fondi di cui al comma 1 è attuabile in applicazione delle previsioni di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a); e comma 8, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, mediante destinazione del reddito, ai sensi dell'art. 8 del medesimo decreto, ovvero del patrimonio ed è compatibile con le vigenti disposizioni in materia di attività di copertura delle riserve tecniche delle compagnie di assicurazione di cui ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e 17 marzo 1995, n. 175, e successive modificazioni, e ai provvedimenti Isvap n. 147 e 148 del 1996 e successive modificazioni, nei limiti ed alle condizioni ivi contenute.

7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dalla definizione dei criteri di cui al comma 4 gli adempimenti necessari per la definizione e l'attuazione delle procedure di cui al presente articolo, ivi compreso i criteri di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 in caso di partecipazione alle procedure di più di un concorrente.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, potrà autorizzare l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per l'attivazione di strumenti finanziari innovativi dedicati al settore dell'edilizia sociale quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo fondi di garanzia, forme di finanziamento in pool, piani di "risparmio casa" che favoriscano il riscatto a medio termine degli alloggi anche in collaborazione con istituti bancari.

Art. 12

(Ammissione al piano degli interventi senza contributi)

1. Al fine di utilizzare le procedure e le agevolazioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 8, comma 3, nell'ambito delle singole linee di intervento, sono inseriti, d'intesa con le regioni, province autonome ed i comuni interessati per ogni annualità, gli interventi rispondenti alle finalità del presente decreto per i quali non sono richieste risorse pubbliche di qualsiasi natura.

2. Le procedure e le agevolazioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 8, comma 3, possono essere comunque attivate per gli interventi dei fondi immobiliari chiusi previsti dall'articolo 12.

Art. 13

(Comitato per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa)

1. Il Ministro delle infrastrutture e trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa, costituito da otto membri, individuati in numero di quattro dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti e dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché individuati in numero di quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in rappresentanza delle regioni e degli enti locali.

2. Il Comitato di cui al comma 1 attiva il sistema di monitoraggio del Piano avvalendosi eventualmente di esperti del settore anche al fine di suggerire nuove modalità d'intervento per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

3. Per l'attuazione dei commi precedenti non possono essere previsti compensi a qualsiasi titolo.

Art. 14

1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti. A tal fine si applica quanto disposto dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386.